



FRATERNITÀ DI
COMUNIONE E LIBERAZIONE

FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE

LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE ADULTE VULNERABILI

PROLOGO

La certezza della contemporaneità di Cristo alla nostra vita, nella Sua Chiesa, qui e ora, quale che sia il frangente storico e culturale cui siamo chiamati, rende possibile affrontare con sano realismo ed umile franchezza e soprattutto senza paura, anche la circostanza, carica di dolore e di vergogna, degli abusi sessuali da parte di membri della comunità ecclesiale.

La terribile onda di male che ha coinvolto nello scandalo anche le comunità cristiane ferisce gravemente l'integrità psico-fisica delle persone ed insinua un dubbio maligno sul metodo da Dio scelto per comunicarsi all'uomo. Ad essere minata è dunque anche la stessa capacità di comunicare la fede, vale a dire quel «bene prezioso» cui un diritto canonico equilibrato deve poter offrire adeguata «protezione giuridica» (cfr. BENEDETTO XVI, *La Chiesa e lo scandalo degli abusi sessuali*, in PAPA FRANCESCO, BENEDETTO XVI, *Non fate male a uno solo di questi piccoli. La voce di Pietro contro la pedofilia*, Libreria Editrice Vaticana-Cantagalli, Città del Vaticano-Siena, 2019, pp. 46-47).

Pertanto, la Fraternità di Comunione e Liberazione fa sua la sollecitudine del Santo Padre e della Chiesa intera affinché le situazioni che hanno inferto «profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell'intera comunità, siano credenti o non credenti», «non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi» (FRANCESCO, *Lettera al popolo di Dio*, 20 agosto 2018).

A tale scopo ed in ottemperanza alle specifiche richieste pervenute in tal senso dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, la Fraternità ha adottato negli organismi preposti, dopo un periodo *ad experimentum* per il triennio 2020-2022, il presente Regolamento.

Esso si caratterizza per un'opportuna flessibilità onde consentire interventi formativi, preventivi e cautelari adeguati ai diversi ambienti ed alle differenti circostanze storico-culturali nelle quali gli aderenti a Comunione e Liberazione sono chiamati a vivere la loro vocazione cristiana. Al tempo stesso le disposizioni seguenti si qualificano per la loro valenza sussidiaria in quanto, non sostituendosi ai protocolli predisposti nei diversi Paesi ove è presente Comunione e Liberazione, in ottemperanza alle richieste delle rispettive autorità ecclesiastiche, esse si offrono piuttosto come punto di paragone per la congruenza dei predetti protocolli alla fisionomia propria dell'esperienza e dell'identità stessa di Comunione e Liberazione, oltreché di sostegno per le comunità più piccole ed ancora sprovviste di strumenti analoghi.

In ogni caso, in piena coerenza con la propria natura di associazione universale di diritto pontificio, ed in quanto tale del tutto sprovvista di potere giurisdizionale, la Fraternità, conformemente all'art. 3 del proprio Statuto, non intende affatto travalicare le competenze istruttorie e decisorie, precisamente tracciate in capo ai successori degli Apostoli nel *Motu Proprio Vos estis lux mundi* emanato in data 25 marzo 2023 (d'ora innanzi *Vos estis*).

Ad essi, piuttosto, intende offrire la massima collaborazione mediante la formazione permanente degli associati, la prevenzione ad ogni livello della vita comunitaria, la tempestività delle comunicazioni circa l'eventuale segnalazione di abusi e l'offerta di accompagnamento e di cura a coloro che ne fossero a qualsiasi titolo coinvolti.

In tale ottica, il presente Regolamento si pone in effettivo raccordo con i rispettivi uffici diocesani, interdiocesani e nazionali delle singole Conferenze Episcopali, non solo per le indagini, le



FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE

procedure decisorie dei singoli casi ed il loro deferimento ai competenti Dicasteri della Curia Romana, ma anche per l'adesione ai programmi formativi e preventivi, nonché ai percorsi di guarigione approntati nelle singole Chiese particolari.

Nella piena consapevolezza della necessità di «*una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa*» ed ancor più nell'umile convinzione che «*ciò diventa possibile solo con la grazia dello Spirito Santo (...) perché sempre dobbiamo ricordare le parole di Gesù: "Senza di me non potete far nulla"*» (FRANCESCO, *Vos estis lux mundi*, Prologo), si stabilisce quanto segue.

NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

Le disposizioni regolamentari di seguito esposte si applicano a tutti i fedeli impegnati nelle attività educative e di apostolato di Comunione e Liberazione, nelle quali si preveda o vi sia di fatto il coinvolgimento di minori o di persone ad essi equiparati o di adulti vulnerabili.

È equiparata al minore la persona abitualmente con uso imperfetto della ragione. È adulto vulnerabile ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa.

Le disposizioni del presente Regolamento mirano alla tutela della dignità umana e battesimale di tutti coloro che partecipino alle attività sopracitate, segnatamente dei più piccoli e dei più deboli, mediante percorsi preventivi e formativi in materia di abuso sessuale, modalità specifiche per la segnalazione di eventuali condotte inappropriate e proposte di accompagnamento nella cura di chi avesse sofferto una violazione negli ambiti di cui al comma 1.

ART. 2

Il presente Regolamento concerne le condotte previste dall'art. 1 § 1 lettere a) e b) di *Vos estis*, imputabili ai soggetti di cui al medesimo articolo in combinato disposto con il can. 1398 § 2 CJC.¹

¹ L'art. 1 § 1 lettere a) e b) di *Vos Estis* stabilisce: "§1. Le presenti norme si applicano in caso di segnalazioni relative a chierici, a membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica e ai moderatori delle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica concernenti:

a) * un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, o nel costringere qualcuno a realizzare o subire atti sessuali;

** un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con un adulto vulnerabile;

*** l'immorale acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, di immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione;

**** il reclutamento o l'induzione di un minore o di persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o di un adulto vulnerabile a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;

b) condotte poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 6, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di uno dei soggetti di cui nel precedente § 1 in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo."

Il can. 1398 § 2 CJC stabilisce: "Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395 § 3, sia punito a norma del can. 1336 §§ 2-4 CIC, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto."



Per le definizioni di minore, adulto vulnerabile e materiale di pornografia minorile si rinvia al § 2 dell'art. 1 di *Vos estis*.

ART. 3

In ogni caso, Comunione e Liberazione riprova con fermezza le condotte contrarie a quanto disposto dall'art. 16, denominate d'ora innanzi "condotte inappropriate".

ART. 4

Le attività educative per i ragazzi delle medie inferiori (o ad esse equiparate all'estero) variamente denominate comprendono:

- a) le giornate di inizio e di fine anno rispettivamente all'apertura e alla chiusura dell'anno scolastico: si tratta di uscite diurne, organizzate dagli adulti di cui agli artt. 11 e seguenti e caratterizzate dalla proposta di un'amicizia cristiana adeguata all'età, che prevede normalmente giochi all'aperto, visite a luoghi significativi per storia e bellezza e la celebrazione della Santa Messa.
- b) raduni periodici, a cadenza variabile (da settimanale a mensile) guidati dagli adulti di cui alla lettera a): si tratta di momenti ricreativi dedicati al gioco ed al dialogo, attraverso i quali coltivare la familiarità quotidiana con Gesù.
- c) la Promessa: trasferta che si svolge a cadenza annuale per la durata di due giorni, normalmente in un luogo significativo della cristianità facilmente raggiungibile dai rispettivi insediamenti dei diversi gruppi, durante la quale si promette o si rinnova la promessa della fedeltà all'amicizia con Gesù, sotto la guida e la protezione di un Santo o di una Santa scelto da ogni singolo partecipante.
- d) vacanze estive: breve periodo di vacanza in località preferibilmente montana, presso strutture dotate di camere e servizi igienici decorosi che consentano la massima discrezione possibile verso l'intimità di ciascuno, nel rispetto della distinzione di genere e delle differenze di età. Si tratta di momenti privilegiati di condivisione del tempo libero, caratterizzati da giochi, canti, gite, testimonianze significative di vita cristiana, preghiera comune, sotto la guida responsabile degli adulti di cui agli artt. 11 e seguenti.
- e) eventuali altre attività educative e ricreative sotto la guida responsabile degli adulti di cui agli artt. 11 e seguenti.

ART. 5

Ai ragazzi delle medie superiori (o ad esse equiparate all'estero) è offerta la possibilità di partecipare al cammino educativo di Gioventù Studentesca ("GS") che è scandito dalle seguenti proposte:

- a) le giornate di inizio e di fine anno rispettivamente all'apertura e alla chiusura dell'anno scolastico, caratterizzate dalla condivisione di momenti ricreativi e di dialogo assembleare conclusi dalla celebrazione della Santa Messa.



FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE

- b) incontri periodici, a cadenza variabile (da settimanale a mensile), denominati “raggi” e guidati dagli adulti di cui agli artt. 11 e seguenti. Si tratta di momenti assembleari, introdotti dal canto e conclusi dalla preghiera comune, dedicati alla verifica della pertinenza dell’incontro cristiano alle esigenze della vita quotidiana, negli ambienti scolastico, familiare ed amicale, ove si gioca la crescita umana e cristiana dei ragazzi.
- c) Triduo Pasquale: ritiro che comprende le giornate culminanti dell’anno liturgico, dal Giovedì al Sabato Santo, nelle quali i ragazzi, accompagnati dagli adulti di cui agli artt. 11 e seguenti, sono impegnati nella meditazione della Passione, Morte e Resurrezione del Signore, a cura di un sacerdote specificamente incaricato, la celebrazione della Santa Messa in *Coena Domini* e della *Via Crucis*, il silenzio personale e comunitario e la condivisione assembleare di quanto sperimentato nell’adesione all’intero gesto.
- d) vacanze invernali/estive: breve periodo di vacanza in località preferibilmente montana, presso strutture dotate di camere e servizi igienici decorosi che consentano la massima discrezione possibile verso l’intimità di ciascuno, nel rispetto della distinzione di genere e delle differenze di età. Si tratta di momenti privilegiati di condivisione del tempo libero, caratterizzati da giochi, canti, gite, testimonianze significative di vita cristiana, preghiera comune, sotto la guida responsabile degli adulti di cui agli artt. 11 e seguenti.
- e) caritativa: gesto periodico di educazione alla carità, sotto la guida di responsabili adulti di cui agli artt. 11 e seguenti, che implica l’impegno fedele del proprio tempo libero, senza ledere lo studio e senza venir meno alla discrezione in famiglia, per condividere situazioni di bisogno e di povertà emergenti nei diversi luoghi ove è presente la realtà di GS.
- f) eventuali altre attività educative e ricreative sotto la guida responsabile degli adulti di cui agli artt. 11 e seguenti.

ART. 6

Il cammino educativo degli adulti di Comunione e Liberazione è scandito dai seguenti momenti comuni:

- a) scuola di Comunità: catechesi basata sui testi di don Giussani, è lo strumento educativo principale del Movimento per lo sviluppo come coscienza e affezione dell’esperienza dell’incontro col carisma. Consiste in un incontro a cadenza settimanale/quindicinale per gruppi di persone liberamente costituiti, normalmente nell’ambiente di lavoro o cittadino.
- b) giornata di inizio d’anno: raduno che prevede una lezione introduttiva al cammino dell’anno sociale, seguita dalla celebrazione della Santa Messa.
- c) esercizi spirituali: ritiro di tre giorni dedicato alla preghiera comune secondo la liturgia delle ore, all’ascolto delle meditazioni proposte dal Presidente della Fraternità o da sacerdote da lui designato, alla Santa Messa quotidiana, al silenzio personale e comunitario, alla condivisione assembleare delle domande e dell’esperienza suscitata dalla partecipazione al gesto.
- d) vacanze invernali/estive: condivisione di brevi soggiorni ricreativi in località preferibilmente montane, dedicati alla ripresa del cammino educativo dell’anno, attraverso gite, giochi, dialoghi e testimonianze, in un clima fraterno, segnato dalla preghiera comune e dalla celebrazione della Santa



FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE

Messa quotidiana. Esse si svolgono per libera iniziativa di adulti implicati nella guida delle diverse comunità sparse per il mondo ed altrettanto libera adesione di adulti interessati a tale esperienza ricreativa.

e) caritativa: gesto periodico di educazione alla carità, che implica l'impegno fedele del proprio tempo libero, senza ledere la serietà del proprio impegno lavorativo e senza venir meno ai doveri del proprio stato di vita, per condividere situazioni di bisogno e di povertà emergenti, anche su richiesta o segnalazione dell'autorità ecclesiastica, nei diversi luoghi ove è presente Comunione e Liberazione.

f) eventuali altre attività educative e ricreative.

ART. 7

Fatta salva la tutela della libertà religiosa, nessun minore o persona equiparata, per quanto personalmente desideroso di parteciparvi, sarà ammesso ai gesti e agli eventi di cui all'art. 4 e all'art. 5, c) e d), senza che sia stato previamente acquisito il consenso esplicito da parte dei rispettivi genitori o tutori con le relative liberatorie.

ART. 8

Massima attenzione viene riservata alla tutela degli adulti vulnerabili durante la loro partecipazione ai gesti di cui agli artt. 4, 5 e 6.

Sin dal momento dell'iscrizione agli eventi di convivenza, viene predisposto un congruo ed effettivo coordinamento tra gli organizzatori degli eventi medesimi e coloro che vi partecipino in condizioni di vulnerabilità, o persone che ne hanno la responsabilità.

Ogni condotta inappropriata verrà segnalata a norma dell'art. 26.

ART. 9

I minori e le persone ad esse equiparate occasionalmente coinvolti in attività educative, pastorali e/o ricreative destinate agli adulti godono del massimo rispetto e di specifica attenzione.

Pur rimanendo in capo ai genitori o ai tutori ogni responsabilità circa l'integrità fisica e morale dei minori e delle persone ad essi equiparate da loro stessi coinvolti, a tutti gli adulti partecipanti si richiedono correttezza e irreprensibilità di comportamento in conformità all'art. 16 del presente Regolamento.

Ogni condotta inappropriata verrà segnalata a norma dell'art. 26.

ART. 10

Per quanto riguarda l'acquisizione di materiale fotografico, audio e video durante le predette attività e la sua divulgazione, Comunione e Liberazione si attiene scrupolosamente ed integralmente alle disposizioni in materia vigenti nell'ordinamento italiano o in altri ordinamenti statuali nei casi contemplati dall'art. 18 comma 2.



PREVENZIONE

ART. 11

La tutela dei minori, delle persone ad essi equiparate e degli adulti vulnerabili è parte costitutiva della proposta educativa e formativa di Comunione e Liberazione. Essa non riguarda soltanto coloro che si impegnano nelle attività indirizzate a quelle categorie, ma tutti gli aderenti, chiamati da un lato a mantenere un irreprensibile stile di vita e di relazioni personali e dall'altro a impegnarsi attivamente nella prevenzione degli abusi, nella sensibilizzazione al tema, nella diffusione di una cultura improntata al rispetto e alla cura dei più deboli.

I responsabili della conduzione degli ambiti dedicati ai minori di cui agli artt. 4 e 5, oltre a manifestare una sincera passione educativa, attestata anche a livello professionale e vocazionale, debbono offrire chiara testimonianza di equilibrio psicologico e maturità affettiva, oltre che vivere dedizione sincera e comprovata fedeltà nella sequela al cammino di Comunione e Liberazione.

Comunione e Liberazione esige in ogni caso da parte degli adulti che intendono collaborare la produzione di autocertificazione idonea circa l'assenza di precedenti penali e pendenze giudiziarie a danno di minori, di persone ad essi equiparate e di adulti vulnerabili

I chierici o i religiosi informano altresì l'ordinario legittimo e/o il rispettivo superiore.

ART. 12

I responsabili degli ambienti predetti, a qualsiasi livello, possono avvalersi di collaboratori in misura congrua rispetto alle dimensioni dell'impegno educativo assunto, in considerazione del numero di ragazzi coinvolti e dell'entità dei gesti comunitari via via proposti.

La valutazione dell'idoneità dei collaboratori spetta ai rispettivi responsabili, i quali matureranno ogni decisione rispettando scrupolosamente i criteri di cui all'art. 11 comma 2.

ART. 13

Il coinvolgimento di minori – comunque di età non inferiore ai 14 anni – in attività di carità rivolte a più piccoli o a persone adulte vulnerabili può avvenire esclusivamente sotto la responsabilità di persone adulte.

ART. 14

Le responsabilità di condotte inappropriate che, nonostante l'attenta vigilanza da parte dei responsabili e degli adulti, si verificassero durante i gesti di cui agli artt. 4, 5, 6, nella relazione occasionale con altri soggetti, implicati di fatto nella attività educative (personale delle strutture ospitanti, conduttori dei mezzi di trasporto, personale di supporto tecnico), sono soggette alle disposizioni statuali in materia.

ART. 15

Tutti i soggetti implicati nelle attività di cui all'art. 1, ivi compresi i minori di cui all'art. 13, devono partecipare cordialmente, aggiornandosi con assiduità, ai percorsi formativi predisposti a livello



FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE

diocesano per la prevenzione ed il riconoscimento degli abusi sessuali e ne forniscono adeguata attestazione ai rispettivi responsabili.

ART. 16

Nella relazione educativa, tutti gli adulti implicati di cui agli artt. 11 e seguenti coltivano un profondo rispetto per la libertà di coscienza dei ragazzi loro affidati ed una delicatissima sollecitudine per la tutela della loro intimità personale.

Si raccomanda la vigilanza nell'uso delle parole, sempre improntato al rispetto, alla ricerca e alla valorizzazione di tutto ciò che è bello, nobile e puro, quale che sia il canale comunicativo prescelto e con particolare attenzione ai social media.

Si richiede inoltre la massima discrezione nella gestualità che non deve mai travalicare l'ambito cordiale di una amicizia sempre apertamente condivisa con gli altri adulti e gli altri ragazzi presenti.

A tale fine vanno del tutto evitati atteggiamenti autoreferenziali e legami personalistici che possano generare equivoci ed inibire una sana dinamica relazionale sia a livello educativo sia nelle amicizie tra pari.

SEGNALAZIONE

LA COMMISSIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE ADULTE VULNERABILI PRESSO LA FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE

ART. 17

È istituita la Commissione per la tutela dei minori e delle persone adulte vulnerabili presso la Fraternità di Comunione e Liberazione (la "Commissione").

Ne fanno parte cinque membri, scelti dalla Diaconia centrale della Fraternità (la "Diaconia") tra professionisti, che non rivestano alcun ruolo nella conduzione di Comunione e Liberazione, altamente qualificati in ambito medico/psichiatrico, psicoterapeutico, pedagogico, giuridico e teologico-pastorale. Il coordinatore viene nominato dai membri della Commissione.

Gli incarichi conferiti per un triennio ai singoli membri sono rinnovabili a discrezione della Diaconia con delibera motivata allo scadere degli stessi.

Nel caso di rinuncia o di impossibilità a proseguire nell'incarico, la Diaconia provvede ad integrare la Commissione con un professionista afferente all'ambito divenuto vacante. In caso di urgenza, il nuovo membro potrà essere designato dal Presidente della Fraternità e successivamente sottoposto a conferma o sostituzione in occasione della prima riunione della Diaconia.

ART. 18

La Commissione così composta svolge le funzioni di cui agli articoli seguenti per le attività pastorali di Comunione e Liberazione presenti in Italia.



Si fa carico, in via sussidiaria, delle problematiche afferenti la sua competenza che eventualmente emergessero in comunità estere, nell'assenza di una commissione locale e/o nell'assenza e nell'attesa di specifici protocolli emanati dalle rispettive Conferenze episcopali. In questi casi la Commissione accompagnerà ad ottemperare alle indicazioni provenienti dall'autorità ecclesiastica del territorio non appena rese note o continuerà a sostenere opportunamente quelle situazioni in cui per l'esiguità della comunità o per altra giusta causa non fosse possibile dotarsi di specifici strumenti in materia.

ART. 19

La Commissione svolge le seguenti funzioni:

- a) ricezione e valutazione di segnalazioni di abuso, di cui all'art. 20;
- b) ascolto delle persone coinvolte, fornendo informazioni su percorsi di cura e guarigione, nei tempi e nei modi di cui all'art. 24;
- c) segnalazione al Presidente della Fraternalità di eventuali abusi o presunte condotte inappropriate per le eventuali iniziative del caso;
- d) deferimento alla autorità ecclesiastica competente di segnalazioni di abuso, di cui all'art. 20.
- e) eventuale deferimento all'autorità civile dei casi gravi e urgenti per la tutela dei minori.

Essa mantiene l'assoluta riservatezza su quanto appreso nell'ambito della sua competenza e del suo ufficio, a tutela dell'immagine e della sfera privata delle persone coinvolte, anche mediante l'accurata protezione dei dati personali.

ART. 20

Alla Commissione vanno tempestivamente indirizzate segnalazioni di condotte di cui all'art. 1 di *Vos estis*, consumate negli ambiti di cui agli artt. 4, 5 e 6, da parte di chi vi sia stato a qualunque titolo coinvolto o ne sia venuto a conoscenza.

I membri della Commissione ascoltano con grande attenzione ed amorevole sollecitudine le persone coinvolte in una problematica afferente la sua competenza. Nell'eventualità che ad essa si rivolgano direttamente minori, persone ad essi equiparate o adulti vulnerabili, la Commissione avrà cura di sentirli con le ulteriori cautele del caso.

Ad essa spetta la valutazione, entro un ragionevole e contenuto lasso di tempo, circa i contenuti delle dichiarazioni che le vengono indirizzate, in relazione alle attività di cui agli artt. 4, 5 e 6.

La segnalazione deve in ogni caso contenere elementi sufficientemente precisi circa il tempo ed il luogo dei fatti, le persone coinvolte o informate, nonché tutte le altre circostanze che possano essere utili al fine di assicurare un'accurata valutazione della sua non manifesta infondatezza.

Le segnalazioni di abuso pervenute al Presidente della Fraternalità o a un responsabile di Comunione e Liberazione saranno trasmesse alla Commissione. Le segnalazioni di abusi commessi fuori dal territorio italiano saranno trasmesse dalla Commissione alla relativa commissione del Paese di competenza. In mancanza di costituzione di una commissione locale, le suddette segnalazioni verranno trattate direttamente dalla Commissione.



FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE

La Commissione non accetterà segnalazioni anonime, voci o delazioni di cui la persona segnalante non si assuma la responsabilità mediante la redazione di un resoconto sottoscritto, salvi casi di imminente e concreto pericolo per il minore, persona ad esso equiparata o l'adulto vulnerabile.

In ogni caso, anche tenuto conto della gravità della fattispecie, la Commissione potrà subito invitare il segnalante a rivolgersi all'Ordinario e/o presso l'autorità civile del luogo competenti per territorio.

ART. 21

Dinanzi ad una segnalazione non manifestamente infondata, la Commissione invita i segnalanti a farsene carico presso l'Ordinario e/o l'autorità civile competenti.

Contestualmente informa il responsabile dell'ambiente ove la presunta condotta si è verificata ed il Presidente della Fraternità per i provvedimenti cautelari di cui all'art. 23 comma 1.

ART. 22

In caso di riluttanza dei segnalanti a farsi carico della segnalazione non manifestamente infondata presso le competenti autorità, entro i quindici giorni successivi alla ricezione del loro diniego, ragionevolmente motivato e debitamente sottoscritto, la Commissione delegherà un suo membro a deferire il caso alla competente autorità ecclesiastica, offrendo a quest'ultima tutti gli elementi in suo possesso in vista della necessaria verifica di verosimiglianza.

ART. 23

Il responsabile dell'ambiente informato a norma dell'art. 21 comma 2, di concerto con il Presidente della Fraternità, provvede in ogni caso alla sospensione cautelare della persona segnalata da qualsiasi incarico fino alla definizione della fattispecie da parte dell'autorità competente, fatta sempre salva la presunzione di innocenza.

Il Presidente della Fraternità, unitamente alla Diaconia centrale, si riserva l'applicazione degli artt. 35 e 36 dello Statuto della medesima, relativi all'espulsione per indegnità della condotta dei membri.

ART. 24

Una volta deferita alla competente autorità la fattispecie segnalata, la Commissione, nel rispetto assoluto delle persone e nella totale riservatezza in ordine ai fatti di specie, offre informazioni circa possibili percorsi di cura e di guarigione, a livello medico, psicopedagogico e spirituale, nonché di consulenza giuridica.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 25

Per le violazioni di cui all'art. 1 di *Vos estis* che coinvolgano aderenti a Comunione e Liberazione al di fuori delle attività di cui agli artt. 4, 5 e 6, secondo le disposizioni canoniche, le leggi civili, unilaterali e/o bilaterali del caso, la segnalazione, da parte di coloro che ne fossero venuti a



conoscenza, va eventualmente effettuata presso l'Ordinario del luogo competente per territorio e/o presso l'autorità civile.

Nelle fattispecie che attestino la comprovata indegnità di alcuno dei suoi membri, la Fraternalità applica le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 dello Statuto vigente.

ART. 26

Nell'eventualità di condotte inappropriate negli ambiti educativi di cui agli artt. 4, 5, 6, coloro che ne siano a conoscenza si assumono la responsabilità della relativa segnalazione presso i responsabili degli ambienti ove esse fossero state perpetrate.

A loro volta i responsabili degli ambiti educativi interessati, accertatisi dei fatti adottati, richiamano i soggetti coinvolti, invitandoli ad un'immediata correzione dei comportamenti in questione.

La reiterazione di condotte inappropriate comporta la sospensione in via cautelare da ogni incarico e, se del caso, la rimozione definitiva da esso.

ART. 27

Al presente Regolamento viene data adeguata pubblicità mediante la comunicazione sui siti internet internazionali di Comunione e Liberazione e negli avvisi generali destinati alle comunità di tutto il mondo. Attraverso gli stessi strumenti vengono resi noti i documenti connessi al presente Regolamento (modulo di autocertificazione – cfr. art. 11, comma 3 – e *Vos estis*) e specificate le modalità di contatto con la Commissione.

ART. 28

L'applicazione del presente Regolamento, e in particolare l'attività della Commissione di cui agli artt. 17 e seguenti, comportano trattamenti di dati personali da parte della Associazione Fraternalità di Comunione e Liberazione in qualità di Titolare del trattamento.

I dati personali trattati comprendono dati appartenenti a categorie particolari e dati riferiti a condanne penali o reati, questi ultimi raccolti nella sola forma della autocertificazione.

I trattamenti in oggetto sono necessari per la salvaguardia degli interessi vitali delle persone protette dal Regolamento e per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento a tutelare interessi fondamentali di minori e persone adulte vulnerabili nei confronti di comportamenti o situazioni riconducibili a persone aderenti a o aventi rapporti con la Fraternalità, o occorrenti nel suo ambito di attività, e dare attuazione alle specifiche indicazioni ricevute in materia dalle autorità ecclesiastiche.

Se possibile e compatibile con le finalità sopra indicate, verrà raccolto il consenso informato dell'interessato al trattamento. Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle previsioni del Reg. (UE) 2016/679 e della normativa italiana primaria e secondaria vigente.

ART. 29

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 2023.